



COMUNE DI CANDIDONI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

89020 - Via Dr.Monea, 17 - Tel 0966/900020 Fax 900010

comune.candidoni@asmepec.it <http://www.comune.candidoni.rc.it/>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE **COPIA**

SEDUTA :

Pubblica

Non Pubblica

N. 35

SESSIONE :

Ordinaria

Straordinaria Urgente

Data 27.12.2018

CONVOCAZIONE :

1°

2°

OGGETTO: Riordino servizio pubblico di gestione dei R.S.U. procedura ex art.6 bis L.R. 14/2014. Subentro ATO nei contratti di gestione. Determinazioni.

L'anno duemiladiciotto il giorno Ventisette, del mese di Dicembre , alle ore 16.30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano il Sindaco e i sigg. consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	N.	Cognome e Nome	Presenti
1	Scarfò Gaetano	Si	6	Cotronea Salvatore	Si
2	Pisano Francesco	Si	7	Gatto Antonino Gaetano	Si
3	Larocca Gabriele Antonio	No	8	Mamone Ferdinando	Si
4	Sorrenti Emanuela	Si	9	Eburnea Vittorio	No
5	Eburnea Giuseppe	No	10	Laruffa Biagio	Si

Presenti: Sindaco e 7 Consiglieri

Assenti: 3

Presiede il Sig. Ferdinando Mamone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa alla seduta la dott.ssa Caterina Paola Romanò Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 7 consiglieri su n. 10 consiglieri in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta;

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°57 del 14-03-2013 (GU n° 69 del 22-03-2013), è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria ed individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente;

nello specifico, il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è stato designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi in parola;

con detta ordinanza si è concluso il lungo periodo di commissariamento che aveva caratterizzato il territorio calabrese sin dal 1997;

nell'immediatezza della menzionata OCDPC è stata emanata la L.R. n. 18/2013 che con le successive modificazioni ed integrazioni, detta ad oggi la disciplina transitoria delle competenze regionali nelle more del definitivo subentro degli ambiti territoriali ottimali (ATO);

CONSIDERATO CHE:

la legge regionale n.14/2014 e ss.mm.ii. stabilisce all'art. 6 bis ("Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito");

1. Il processo di costituzione delle comunità d'ambito di cui all'articolo 4 deve concludersi entro il 31 gennaio 2018.

2. Entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito di cui all'articolo 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento. A tal fine il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, sentiti i comuni capofila dei singoli Ambiti Territoriali Ottimali, definisce, ove necessario e anche in considerazione dei possibili differenti tempi di subentro nei rapporti contrattuali, un cronoprogramma delle attività da svolgere.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, nonché nel caso di mancato rispetto dei termini intermedi eventualmente fissati nel cronoprogramma di cui al comma 2, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 bis.

4. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 il commissario *ad acta* è nominato tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

5. Il compenso per l'attività del commissario *ad acta* nominato ai fini del subentro alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ai sensi del comma 2, è determinato nel limite di 3.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.

6. Successivamente al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento la Regione Calabria, avvalendosi di personale in servizio presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, può svolgere attività di supporto alle funzioni tecnico-amministrative delle comunità.

PRESO ATTO CHE:

con nota prot. Siar n.0373253 del 05/11/2018 il Dipartimento ambiente della Regione Calabria trasmetteva:

1. Copia dello schema di contratto per il servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito in località Sambatello,
2. Copia del contratto per il servizio di gestione degli impianti di trattamento di rifiuti di Gioia Tauro e Siderno sottoscritto in data 14/11/2017 della durata di anni Uno.

con nota prot. Siar n.0411160 del 04/12/2018 il Dipartimento ambiente della Regione Calabria diffidava i Comuni facente parte dell'ATO ad adottare gli atti deliberativi per il subentro nei

contratti degli impianti di trattamento rifiuti ricadenti nell'ATO pena la nomina di un commissario *ad acta*;

VISTA la Legge regionale 3 agosto 2018, n. 29 di Modifica alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria". (BURC n. 83 del 6 agosto 2018) Art. 1 (Modifica all'art. 6 bis l.r. 14/2014) prevede all'art. 1 quanto segue:

"Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è sostituito dal seguente: "Entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito di cui all'articolo 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento"

Che pertanto il Comune di Candidoni non ha nessun obbligo, ed in particolare quello di adozione della delibera di subentro, diversamente da quanto comunicato dalla Regione Calabria, in quanto:

- l'art. 12 della Convenzione per la costituzione delle Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014 , approvata ai sensi della Legge Regionale n. 14 dell'11 agosto 2014 della REGIONE CALABRIA avente ad oggetto l'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA PARTE DEI COMUNI, prevede, tra l'altro, che "Raggiunta la sua piena operatività, la Comunità acquisisce in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO di Reggio Calabria i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18."
- la Legge regionale 3 agosto 2018, n. 29 di Modifica alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria". (BURC n. 83 del 6 agosto 2018) Art. 1 (Modifica all'art. 6 bis l.r. 14/2014) prevede all'art. 1 che entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito (e non i Comuni) subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento
- che ai sensi dell'art. 12 della Convenzione per la costituzione delle Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014 , la Comunità è tenuta ad acquisire in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO di Reggio Calabria i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18.

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di dare atto che il Comune di Candidoni non ha nessun obbligo, ed in particolare quello di adozione della delibera di subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento rifiuti ricadenti nell'ATO , diversamente da quanto comunicato dalla Regione Calabria, in quanto:

- l'art. 12 della Convenzione per la costituzione delle Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014 , approvata ai sensi della Legge Regionale n. 14 dell'11 agosto 2014 della REGIONE CALABRIA avente ad oggetto l'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA PARTE DEI COMUNI, prevede, tra l'altro, che "Raggiunta la sua piena operatività, la Comunità acquisisce in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO di Reggio Calabria i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18."
- la Legge regionale 3 agosto 2018, n. 29 di Modifica alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria". (BURC n. 83 del 6 agosto 2018) Art. 1 (Modifica all'art. 6 bis l.r. 14/2014) prevede all'art. 1 che entro il 31

dicembre 2018 le comunità d'ambito (e non i Comuni) subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento

- 2) Di dare atto, che in ogni caso, la documentazione trasmessa dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria con nota prot. Siar n.0373253 del 05/11/2018 non permetterebbe il subentro nei contratti in quanto non è possibile quantificare la spesa;
- 3) Di dare atto ancora che nella documentazione trasmessa non sussiste un preciso inventario di tutti gli impianti ed un verbale di stato d'uso degli stessi.
- 4) Di dichiarare con successiva votazione con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

PARERI

(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

SERVIZIO INTERESSATO REGOLARITA' TECNICA

- Favorevole
 Contrario

Non necessita di parere di regolarità
tecnica

Data 27.12.2018

Il Responsabile
Ing. Gregorio Spagnolo
(Parere in atti)

SERVIZIO RAGIONERIA REGOLARITA' CONTABILE

(in caso di impegno di spesa o diminuzione di entrata)

- Favorevole
 Contrario

Non necessita di parere di regolarità
contabile

Data _____

Il Responsabile

► Il Presidente

F.to Dr. Ferdinando Mamone

► Il Segretario Comunale

F.to Dr.ssa Caterina Paolo Romanò

UFFICIO SEGRETERIA

- Approvata nella seduta del 27.12.2018 deliberazione n. 35
 Non approvata
 Rinvia
 Immediatamente eseguibile
 Pubblicata all'albo pretorio in data _____ esecutiva in data
- Da trasmettere: ai Capigruppo alla Prefettura al servizi
- Data Il Responsabile

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 21.01.2019

Il Responsabile